



CITATION

Menabrito Paz, J. (2025). *Contra naturam nasci*. Sulla questione della figura umana nelle fonti giuridiche romane. *Tesseræ iuris*, 6(1).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5024>

DOI

10.14276/2724-2013.5024

RECEIVED

2025-04-28

ACCEPTED

2025-11-11

PUBLISHED

2025-11-11

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1906
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEIO

Contra naturam nasci. Sulla questione della figura umana nelle fonti giuridiche romane

Jorge Menabrito-Paz (Universidad Nacional Autónoma de México)

jmenabrito@unam.mx

ABSTRACT

Drawing from the available textual sources, this article examines the stance of Roman law and jurists on dysmorphological births, focusing on their interpretation of the ‘physical nature’ or outward form of the human body.

CONTRA NATURAM NASCI.
SULLA QUESTIONE DELLA FIGURA UMANA
NELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE

JORGE MENABRITO-PAZ
 Universidad Nacional Autónoma de México

ABSTRACT: Drawing from the available textual sources, this article examines the stance of Roman law and jurists on dysmorphological births, focusing on their interpretation of the ‘physical nature’ or outward form of the human body.

KEYWORDS: Dysmorphological births, human form, legal capacity, teratocide, Roman law.

FONTI: C. 6.29.3.1, D. 1.5.14, D. 28.2.12, D. 50.16.38, D. 50.16.135, PS. 4.9.3, Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.15.1-2, Gell. *NA* 4.2.3, Sen. *Ira*, 1.15.2-3.

*La chiva parió cinco días antes que su madre.
 Las chivitas, que fueron dos, nacieron hermosas:
 de cuento. Ella en cambio, no tuvo esa suerte¹.*

Di fronte allo smarrimento che la ragione sperimenta quando si confronta con la trasgressione della «forma naturale del contro-naturale»², i parti dismorfici³ pongono al diritto due questioni profondamente intrecciate, che attraversano epoche e culture. La prima, di natura gnoseologica, riguarda la loro assimilazione: un processo complesso che oscilla tra il pensiero associativo e quello critico. La seconda, di carattere assiologico, concerne la loro valutazione, inevitabilmente legata alla dimensione morale.

Sul piano gnoseologico, a più di vent’anni dalla mappatura del genoma

* Questo contributo è il risultato della mia partecipazione alla *Lake Como Roman Law School*, svoltasi dal 26 al 29 aprile 2023, sul tema ‘*Natura*’ nelle fonti giuridiche romane. Esprimo la mia più sentita gratitudine agli organizzatori per l’invito ricevuto.

1 ROJAS-REBOLLEDO, *La mujer ladrillo*, 21.

2 FOUCAULT, *Les anormaux*, 52.

3 RICHTSMEIER, s.v. «*Dysmorphology*», 2, 442-444.

umano – e nonostante la genetica sia ancora un linguaggio i cui rudimenti sono ancora in via di decifrazione –, qualsiasi ordinamento giuridico è oggi in grado di riconoscere che ogni malformazione del corpo è una mutazione di uno dei circa 20.000 geni del DNA della nostra specie, contenuto nei cromosomi del nucleo cellulare⁴.

Anche se anomali per definizione, i parti umani dismorfici tendono a diminuire progressivamente. Da un lato, nel secolo scorso, il cosiddetto «scandalo della talidomide»⁵ sensibilizzò la comunità scientifica e l'opinione pubblica sugli effetti dei fattori esogeni (come sostanze chimiche, malnutrizione, virus, ecc.) sulle mutazioni genetiche. Dall'altro, i progressi tecnologici e clinici hanno permesso, nei paesi ad alto reddito, un aumento significativo dei tassi di rilevamento delle anomalie congenite del feto durante la gravidanza. Pertanto, poiché i trattamenti intrauterini restano limitati, la rilevazione di un'anomalia fetale tende a legittimare l'interruzione della gravidanza, qualificandola come aborto terapeutico⁶. Tuttavia, la questione assiologica persiste, giacché, considerati isolatamente, i criteri scientifici risultano ancora insufficienti per determinare con precisione la «gravità» della malformazione, motivo per cui l'aborto terapeutico porta con sé l'implicita difficoltà di stabilire se l'interruzione della gravidanza rappresenti o meno una pratica eugenetica⁷.

D'altronde, oggi i principi universali della dignità umana e della protezione dei membri più deboli e vulnerabili della società spingono gli ordinamenti a

4 AMARAL *et al.*, *The Status of the Human Gene Catalogue*, 41.

5 Il più grande disastro medico causato dall'uomo, in cui oltre 10.000 infanti sono nati con una serie di gravi e debilitanti malformazioni. VARGESSON, *Thalidomide-Induced Teratogenesis*, 140.

6 DE SESCO, *The Arrogance of Teratology*, 139-140.

7 In Polonia, ad esempio, l'art. 4a della Legge sulla pianificazione familiare, la protezione dell'embrione umano e le condizioni per l'ammissibilità dell'aborto del 1993 consente l'interruzione della gravidanza in presenza di «alta probabilità di gravi difetti o malattie incurabili», purché l'epoca gestazionale del feto non sia compatibile con la vita extrauterina. Tuttavia, nel 2020, il Tribunale Costituzionale (*Dz. U. z 2022 r. poz. 157*) ha dichiarato tale disposizione incostituzionale, sostenendo che, in assenza di criteri misurabili per determinare la gravità di una malformazione, essa viola l'art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto alla vita. A seguito della sentenza del Tribunale, nel 2024 il *Sejm* ha tentato senza successo di depenalizzare l'aborto. In contrasto, l'interpretazione vigente della sezione 1.1(d) dell'*Abortion Act* del 1967 del Regno Unito considera la rilevazione del labbro leporino, della fessura palatina (palatoschisi) e del piede equinovaro un «rischio sostanziale» tale da legittimare l'interruzione della gravidanza entro le prime ventiquattro settimane. Dal 2020, la Camera dei Comuni esamina una proposta di legge volta a escludere tali condizioni: *Abortion (Cleft Lip, Cleft Palate and Clubfoot) Bill* (2020). *Parliament: House of Commons. Bill no. 131*. Per l'iter legislativo della proposta si veda: <https://bills.parliament.uk/bills/2743>, consultato il 6 marzo 2025.

perseguire ogni forma di discriminazione basata sulle condizioni somatiche dell'individuo⁸. Per questa ragione, se il feto dismorfo nasce vivo, la sua morte indotta è solitamente sanzionata come infanticidio, al di là della valutazione medica dell'anomalia⁹. In definitiva, la minima vitalità successiva alla fase di apnea extrauterina rappresenta attualmente, di regola, l'unico requisito necessario per il riconoscimento della personalità giuridica del neonato¹⁰.

1. Labeone e la sua definizione di *ostentum*

Il nostro punto di partenza testuale sarà un frammento del *ad Edictum* di Ulpiano.

D. 50.16.38 (Ulp. 25 *ad ed.*): '*Ostentum*' Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque. duo genera autem sunt ostentorum: unum, quotiens quid contra naturam nascitur, tribus manibus forte aut pedibus aut qua alia parte corporis, quae naturae contraria est: alterum, cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci φαντάσματα vocant¹¹.

Nella definizione di Labeone, l'essere *contra naturam* rappresenta l'essenza dell'*ostentum*, e mediante l'antitesi *genitum factumque* – che richiama quella greca γεννηθέν-ποιηθέν, rilevante nella filosofia e nella retorica¹² – si distingue la generazione naturale dall'artificio umano. Così, ciò che è contrario alla natura

8 Art. 24.2 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966 e art. 7.1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) del 1989.

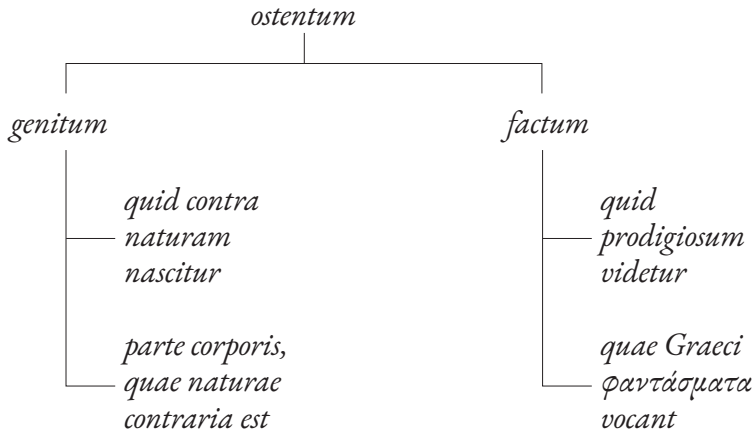
9 Un'eccezione è rappresentata dal Protocollo di Groninga, concordato nel 2005 tra i medici olandesi e la Procura Generale (*Openbaar Ministerie*), per inibire l'esercizio dell'azione penale quando, con il consenso preventivo dei genitori e la conferma di un medico indipendente, il medico curante procede alla cosiddetta «interruzione deliberata della vita del neonato» o DELN (dall'acronimo in neerlandese), a causa del fatto che il neonato è nato affetto da una malattia incurabile e soffre gravemente. La DELN si differenzia dall'eutanasia, che presuppone una richiesta volontaria di morte. Vd. VERHAGEN, *Neonatal Euthanasia*, *passim*.

10 Il paradigma più recente è rappresentato dall'ordinamento spagnolo che, per tradizione risalente alle *Leyes de Toro* del 1505 – ancora presente in alcuni ordinamenti ispano-americani –, prevedeva fino al 2011, all'art. 30 del Codice civile, la seguente formulazione: *Para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno*. La Ley 20/2011 (BOE del 22 luglio) ha riformato tale disposizione, stabilendo quanto segue: *La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno*.

11 «Labeone definisce *ostentum* come tutto ciò che viene generato e fatto contro la natura di ciascuna cosa. Esistono però due generi di *ostenta*: uno, ogni volta che qualcosa nasce contro la natura, per caso con tre mani, <tre> piedi o qualche altra parte del corpo che è contraria alla natura; l'altro, quando qualcosa appare prodigioso, ciò che i Greci chiamano *fantasmata*».

12 Arist. *Metaph.* 7.7, 1032a, vv. 13 ss.

è un *ostentum*, e un *ostentum* può essere generato naturalmente (la forma naturale del contro-naturale) oppure essere frutto dell'intelletto (la forma fittizia del contro-naturale). In seguito, Labeone, Ulpiano o un terzo autore – la congiunzione avversativa *autem* è sospetta – riconduce *genitum factumque* a due fenomeni: *ostentum genitum*, quello dei parti dismorfici¹³, determinati da una parte del corpo contraria alla natura, e *ostentum factum*, quello delle percezioni visive apparenti o illusorie, delle quali si riporta solo la denominazione greca (“fantasmi”).



Cuiacio riteneva che questo frammento appartenesse al titolo *De religiosis et sumptibus funerum*, incluso dai compilatori bizantini in D. 11.7, e che dovesse essere riportato all'ambito dello *ius pontificium*¹⁴. Sebbene il pronome indefini-

13 Varrone, secondo Isidoro di Siviglia, aveva già collocato i parti dismorfici nella categoria dei *portenta*. Isid. *Etym.* 11.3.1: *Portenta esse Varro ait quae contra naturam nata videntur*. Cfr. *Diff. verb.* 1.458 (≈ Isid. *Etym.* 11.3.6): *Portentum dicitur quod ex omni parte naturae mutationem sumens, [...] sicut biceps caput in corpus unum. Portentuosa dicuntur quae ex parte corporis sumunt mutationem; ut, exempli causa, cum sex digitis nati*. («Si chiama *portentum* ciò che assume una mutazione della totalità della natura, [...] come un corpo con due teste. Si chiamano *portentuosa* quelle <nasce> che assumono una mutazione in una parte del corpo; per esempio, quando si nasce con sei dita»). Tuttavia, tale distinzione risulta assente nella tradizione testuale giuridica.

14 CUIACIUS, *l. ostentum*, 8, 519. Per quanto riguarda al titolo editale, vd. LENEL, *Das Edictum*, 226 ss. Dell'opera *De iure pontificale* scritta da Labeone, articolata in almeno quindici libri, dà testimonianza Fest. *s.vv.* «*proculiunt*», «*prox*» e «*sistere fana*» (pp. 298 e 476 L.); mentre Gell. *NA* 1.12.1 e un altro frammento del 25 *ad ed.* di Ulpiano (D. 11.7.8), citano Labeone in materia pontificale.

to neutro *quid* lasci intendere che *contra naturam nascitur* non si limiti esclusivamente al parto umano, Lenel, seguendo l'opinione di Aristone *locum in quo servus sepultus est religiosum esse*¹⁵, propose la congettura *locus in quo ostentum sepelitur religiosus non fit*¹⁶. Questa ipotesi offre un possibile contesto alla definizione di Labeone e al commento di Ulpiano, scacciato dai compilatori.

2. *Ostentum* nel lessico onomasiologico della mantica

La tradizione testuale dei grammatici latini, che risale fino a Stilone e ai suoi discepoli Varrone e Cicerone, presenta il vocabolo *ostentum* come parte di un lessico onomasiologico strettamente connesso alla mantica: i significanti *portentum*, *prodigium*, *monstrum* e *ostentum* appartengono al linguaggio divinatorio¹⁷; tuttavia, come già osservava il Deuteroserbio (*fl.* fine del IV secolo), nello stato in cui tali termini ci sono pervenuti, le distinzioni tra essi si sono attenuate, riconducendosi a un significato comune¹⁸.

Questa situazione ha dato origine a quella che è stata definita la «frustrazione di Thulin», in riferimento al vano tentativo del filologo svedese di elaborare una tassonomia coerente nella sua *Die etruskische Disciplin* all'inizio del XX secolo¹⁹.

Il termine *ostentum* non ricorre più in tutto il *Corpus iuris civilis*, e il passo di Ulpiano che ci trasmette la definizione di Labeone lo presenta privo della sua connotazione mantica. Per quanto riguarda il lessico affine, il Digesto presenta solo tre ulteriori occorrenze: «*monstrosum aut prodigiosum*»²⁰, «*portentosum vel monstrosum*»²¹ e «*portentosum*» da solo²². Tuttavia, nemmeno in questi casi si trovano elementi sufficienti per stabilire una distinzione precisa tra i termini²³.

15 D. 11.7.2 pr. (Ulp. 25 *ad ed.*).

16 LENEL, *Palingenesia* II, 560 (Ulp. § 725).

17 Cic. *Nat. deor.* 2.3.7 e *Div.* 1.42.93; Fest. *s.v.* «*monstrum*» (p. 125 L.); Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5; Isid. *Etym.* 11.3.1-4, *Diff. verb.* 1.458. Tuttavia, *omen* è assente.

18 Schol. *Daniel.* in *Verg. Aen.* 3.366, *s.v.* «*prodigium canit*», il quale aggiunge anche *miraculum* (*quod mirum est*). Cfr. invece Fest. *s.v.* «*miracula*» (p. 110 L.).

19 LEWANDOWSKA, *Prodigium*, 4.

20 D. 1.5.14 (Paul. 4 *sent.*).

21 D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*).

22 D. 34.5.7 pr. (Gai. 1 *fideicomm.*).

23 In tal senso, Bas. 2.2.36 rende il sostantivo *ostentum* di D. 50.16.38 con τέρας, mentre gli aggettivi *monstrosum aut prodigiosum* di D. 1.5.14 e *portentosum vel monstrosum* di D. 50.16.135 si traducono in Bas. 46.1.11 e Bas. 2.2.130, rispettivamente, con il solo τεράστιον. Tuttavia, Talaleo, in *Schol. οὐκ εἰσὶ παῖδες ad Bas. 46.1.11* [ed. SCHELTEMA, BS 7, 2731] (≈ D.

3. Il parto dismorfico nel contesto dell'epoca di Labeone

I parti dismorfici, però, si inseriscono in un contesto politico-religioso e filosofico-scientifico che non poteva essere estraneo ai giuristi.

Al pari di altri fenomeni naturali, comete, meteoriti, aloni, tuoni, lampi, piogge rosse, terremoti, eruzioni sottomarine e terrestri, inondazioni, il roscigliamento del cuoio degli scudi da parte dei topi, il volo dei gufi o i suoni di uccelli che imitano la voce umana, grappoli di api che pendono in tempi o case, alberi che sprofondano lasciando i rami in vista, alberi o cereali che crescono in luoghi inaspettati (inclusi altri alberi), o alberi caduti che si rialzano per la flessibilità delle radici²⁴; anche i parti dismorfici erano dichiarati *prodigia publica* nei periodi di difficoltà²⁵, associandoli a un segno dell'*ira deorum* verso il *populus Romanus*: gemelli congiunti e neonati con polimelia, atresia anale, onfalocoele, intersessualità, fimosi, ipospadia e la sindrome di Roberts²⁶.

Tale dichiarazione avveniva attraverso il riconoscimento del senato e si intrecciava, come accadeva in altri aspetti della religione romana, con motivazioni politiche²⁷. Per scongiurare i presagi funesti derivanti dalla rottura della *pax deorum* e propiziarsi nuovamente il favore divino (*placatio*), si rendeva necessa-

1.5.14), distingue, senza citare alcuna fonte, *μόστροσον*, cioè il parto umano che presenta una forma mista tra essere umano e un altro animale, da *προδῆγῖσον*, cioè il parto umano che non conserva in nulla il carattere della forma umana. Cfr. Isid. *Diff. verb.* 1.458.

24 Plin. *NH* 2.23.92, 2.25.96, 2.28.98, 2.30.99, 2.33.100, 2.52.137, 2.55.144, 2.57.147, 2.85.199, 2.86.200, 2.89.203 e 2.110.238; 10.16.35, 10.17.36 e 10.25.50; 11.18.55; 16.57.132; 17.38.243-244; 18.46.166.

25 Tac. *Ann.* 11.15. Sui segni premonitori in Tucide e un possibile stile epigonico in Livio e Tacito, vd. NORIA, *Bajé ayer al Pireo*, 47-48.

26 Le principali fonti sono Livio e il suo epitomatore Ossequente, autore di un *Liber prodigiorum* datato tra il III e il IV secolo d.C. Sebbene Livio riprende prodigi dal 249 al 12 a.C., Ossequente parte dal 190 a.C. Riguardo ai parti dismorfici (non tutti umani) se ne tratta in un periodo compreso dal 182 al 92 a.C. in Obseq. 5, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27a, 28, 31, 32, 40, 50, 51, 53.

27 Polyb. 6.56.6-11; Cic. *Div.* 2.34.70; Liv. 43.13.1-2. Partendo dal fatto che la maggior parte dei *prodigia publica* nella tradizione testuale di Livio e Ossequente si verificano prima della Guerra Sociale e non hanno luogo a Roma, emergono due tesi particolarmente rilevanti sulla loro funzione politica, entrambe incentrate sul carattere eccezionale della dichiarazione di *prodigia publica* fuori da Roma, come sottolineato in Liv. 53.13.6-7: *non suscepta prodigia sunt [...] quod in loco peregrino <factum esset>*. Secondo la tesi di Mommsen, i *prodigia publica in loco peregrino* servivano per delimitare il territorio del *populus Romanus*, legittimando dunque la sua estensione; mentre secondo MacBain, essi rappresentavano un segno di empatia da parte di Roma verso le preoccupazioni religiose dei suoi alleati, rafforzando la propria autorità e consolidando la coesione sociale nei momenti di crisi per la confederazione. Vd. MOMMSEN, *De Romanorum prodigiis*, 7, 168, e MACBAIN, *Prodigy and Expiation*, *passim*.

ria una pratica divinatoria seguita da una cerimonia di espiazione (*supplicatio* o *procuratio prodigiorum*). A tal fine, il senato si affidava ora al *responsum* dei *quindecimviri sacris faciundis*, dopo la consultazione dei *libri Sibyllini*, ora agli aruspici, dopo l'esame delle viscere dell'animale sacrificale (*extispicium hostiae*)²⁸.

Tuttavia, di fronte all'associazione dei parti dismorfi con l'*ira deorum*, le fonti attestano anche la presenza di un pensiero critico, nato indubbiamente a partire dalla ricezione della filosofia greca nei circoli intellettuali della tarda Repubblica. Da un lato, viene messa in discussione la stessa validità della divinazione²⁹: l'approccio ciceroniano verso l'*ars divinatoria: errabat multis in rebus antiquitas*³⁰, trova, ad esempio, una successiva conferma nella critica tendenziosa di Livio, contemporaneo di Labeone, volta a sostenere le politiche di restaurazione della *pietas* e dei *mores maiorum* promosse dal suo amico, il *princeps*: «oggi – osserva Livio – non si crede più che gli dèi mandino presagi, né si dichiarano prodigi pubblici, né si registrano negli annali»³¹. Dall'altro lato, si razionalizza l'apparente aporia della forma naturale del contro-naturale: «tutto ciò che nasce, di qualsiasi tipo sia, – afferma Cicerone a proposito delle malformazioni congenite – deve necessariamente avere la propria causa nella natura, sicché, anche se si forma fuori dall'ordinario, tuttavia non può esistere fuori dalla natura»³². A partire dall'arrivo di Asclepiade di Bitinia a Roma,

28 Cic. *Nat. deor.* 3.2.5, *Div.* 1.53.97; Liv. 24.10.13, 27.37.6, 32.1.14, 36.37.4.

29 La posizione della filosofia nei confronti della rivelazione e della divinazione è complessa. Vd. DODDS, *The Greeks and the Irrational*, 64 ss., a partire da Plat. *Resp.* 2.364b, *Leg.* 6.772c-d e *Tim.* 71d-e. Fin dai presocratici, alcuni pensatori, come Democrito, mostravano diffidenza verso tali pratiche, ma vi erano anche coloro che le accettavano, come è noto nel caso degli stoici – testimoniato da Cicerone (*Div.* 1.14.24 e segg., 1.38.82, 2.8.21, 2.13.30) – o nel caso di Aristotele, a proposito dei sogni premonitori (*Parv. nat.* 462b vv. 15 ss.). Solo con l'empirismo, il naturalismo e il deismo epicurei, la mantica viene considerata una pseudoscienza fondata su credenze e priva di indagine delle cause osservabili: *μαντική οὔσα ἀνύπαρκτος* («la mantica, non esistendo, è irreal»), afferma Epicuro (Diog. Laert. *Epic.* 10.135), poiché gli dèi non si rivelano ai mortali.

30 Cic. *Div.* 2.34.70.

31 Liv. 43.13.1: *nihil deos portendere vulgo nunc credant, neque nuntiari admodum ulla prodigia in publicum neque in annales referri*. Tuttavia, ancora ai tempi di Costantino si continuavano a dichiarare *prodigia publica*. Vd. CTh. 16.10.1 pr. (321).

32 Cic. *Div.* 2.28.60: *Quicquid [...] oritur, quaecumque est, causam habeat a natura necesse est, ut, etiamsi praeter consuetudinem extiterit, praeter naturam tamen non possit existere*. Si tratta di un topos aristotelico, assimilato più tardi nella teologia di Agostino d'Ippona. Aristotele distingue due nature: una assoluta o eterna, e l'altra abituale o ordinaria. Nulla è contro natura se conforme alla prima. In conclusione, ciò che è contro la natura abituale – come una forma comune che non riesce ad imporsi sulla materia –, lo è secondo la natura eterna. Vd. Arist. *Gen. anim.* 4.4, 770b9, vv. 13 ss.; Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5 y 16.8.1 i.f.; Isid. *Etym.* 11.3.1-2.

verso la fine del II secolo a.C., l'impopolare *ιατρική* greca era stata accolta e studiata³³; così, ai tempi di Labeone, un discepolo di Asclepiade, Temisone di Laodicea, fondava la Scuola metodica, che concepiva la medicina come una *γνώσις φαινομένων κοινοτήτων* («conoscenza delle condizioni generali osservabili»)³⁴. Questo nuovo approccio, pur non eliminando le superstizioni popolari³⁵, permise certamente di attribuire ai parti dismorfi cause naturali concrete, rappresentando un tentativo di analisi scientifica per l'epoca³⁶.

4. Labeone e la condizione naturale del corpo umano

Labeone riconosce la sostanza dell'*ostentum* in ciò che è contro natura, e lo distingue in *ostentum genitum* e *ostentum factum* ('*Ostentum*' *Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque*); successivamente, la specie *ostentum genitum* si specifica nel parto dismorfico (*quotiens quid contra naturam nascitur*); e quest'ultimo, infine, è riferito a qualsiasi parte del corpo che sia contraria alla natura (*pars corporis, quae naturae contraria est*). Si tratta, tuttavia, di un ragionamento circolare³⁷. La sua fallacia consiste nel presupporre una condizione o forma naturale del corpo che non viene mai esplicitata; di conseguenza, la natura contraria della *pars corporis*, che in ultima istanza determina l'oggetto dell'indagine – cioè l'*ostentum genitum* – richiede a sua volta la definizione di una nozione derivante dallo stesso oggetto.

Nella tradizione testuale, la natura del corpo umano e la sua trasgressione ri-

33 Plin. *NH* 29.6-28. La nota diatriba di Plinio, che riprende l'opinione di Catone il Censore, si estende alla figura di Asclepiade in più di un'occasione, ad esempio in *NH* 26.8.14: *traherat mentes artificio inani* («attirava le menti con un artificio vano»); ma anche nell'attacco si riflette la sua influenza, *NH* 26.8.15-16: *id solum possumus indignari, unum hominem e levissima gente sine opibus ullis orsum vectigalis sui causa repente leges salutis humano generi dedisse* («possiamo solo indignarci che un singolo uomo, di un'origine umilissima e senza risorse, abbia iniziato improvvisamente, per il proprio profitto, a porgere leggi sulla salute al genere umano»).

34 Ps.-Gal. [ed. KÜHN, XIX, 353]. Vd. VALLANCE, *The Medical System*, *passim*.

35 Plin. *NH* 7.6.42 (≈ Gell. *NA* 3.16.24): *oscitatio quidem in enixu letalis est, sicut sternuisse a coitu abortivum* («lo sbadiglio durante il parto è letale, così come lo starnutire dopo il coito provoca l'aborto»).

36 Tre secoli prima, per esempio, Aristotele cercava di fornire una spiegazione naturale per i processi generativi, tra cui le malformazioni. In *Gen. anim.* 4.3, 769b, vv. 12 ss., assumendo che la *συμμετρία* o giusta proporzione nella miscela dei *χυμοί*, cioè degli umori generativi maschili e femminili, sia fondamentale, afferma che, quando quelli provenienti dal maschio non riescono a prevalere su quelli della femmina, il risultato è un *τέρας* o parto mostruoso. Sulla *συμμετρία* aristotelica, cfr. Hippoc. *Nat. puer.* 541 i.f. Vd. CONNELL, *Aristotle's Explanations*, *passim*.

37 Sext. Emp. *Pyr.* 1.169.

appaiono associate al pensiero di Labeone. Aulo Gellio riprende la definizione labeoniana di *morbis* nel contesto dell'azione redibitoria, trasmessa dal giurista Celio Sabino (console nel 69 d.C.): *Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert quid esset 'morbis' hisce verbis definiisse: 'habitus contra naturam cuiusque corporis, qui usum eius facit deteriore'*³⁸. In questo caso, però, il *contra naturam* non si riferisce più a una *pars corporis*, bensì a un *habitus corporis*, ovverosia, uno stato del corpo che ne compromette la funzionalità. Pertanto, non esiste una corrispondenza diretta o necessaria tra le malformazioni congenite e il *morbis redhibitorius*; e la maggior parte degli schiavi affetti di tali malformazioni, menzionati nel titolo *De aedilicio edicto et redhibitione* del Digesto, è considerata sana³⁹.

Ciò che qualifica un *habitus contra naturam corporis* come *morbis redhibitorius* è, come osserva Sesto Pedio in epoca flavia, la mancanza di utilità a causa della frustrazione dell'aspettativa che l'acquirente riponeva nei servizi dello schiavo: *inaequalitatem maxillarum oculorum brachiorum, si nihil ex ministerio praestando subtrahit, extra redhibitionem esse. Sed et latus vel crus brevius potest adferre impedimentum: ergo et hic erit redhibendus*⁴⁰. Pertanto, se lo schiavo è in grado di adempiere alla funzione per la quale è stato acquistato, anche se affetto da condizioni quali *hermaphroditus*, *morio* o *nanus*⁴¹, non cessa di essere considerato sano. Il criterio di valutazione dello schiavo si fonda dunque su una prospettiva utilitaristica, che è variabile.

In ogni caso, anche l'*habitus contra naturam corporis* presuppone una *natura corporis humani* implicitamente assunta, senza che ne siano mai stati definiti con precisione i contorni.

38 Gell. NA 4.2.3: «Celio Sabino nella sua opera sull'editto degli edili curuli riferisce che Labeone avessi definito 'malattia' con queste parole: 'è la condizione contro natura di ciascun corpo, che ne diminuisce il suo uso'». Cfr. D. 21.1.1.7 (Ulp. 1 ad aed. cur.); D. 21.1.1.1: *Aiunt aediles: 'Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiiue [...]'*; Gell. NA 4.2.4 e 13-14; D. 21.1.4.3 (Ulp. 1 ad aed. cur.); D. 50.16. 101.2 (Mod. 9 diff.).

39 D. 21.1.3 (Gai. 1 ad aed. cur.): *gibberos vel curvi* (ipercifosi); D. 21.1.10.2 e 5 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *plures digitos* (polidattilia) – vd. Plin. NH 11.113.272 – *varus et vatus* (varismo e valgismo); D. 21.1.12.1-2 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *gutturosus aut oculos eminentes* (ipertiroidismo congenito neonatale); D. 21.1.13 (Gai. 1 ad aed. cur.): *clodus* (qualunque claudicazione congenita, ma potrebbe essere anche epigenetica); D. 21.1.14.6 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *digitis coniunctis* (ectrodattilia).

40 D. 21.1.12.1 (Ulp. 1 ad aed. cur.): «<Pedio scrive che> l'anomalia delle mascelle, degli occhi, delle braccia, se non viene meno a nessuna funzione nel rendere il servizio, è escluso dalla redibizione. Tuttavia, anche una estremità o una gamba più corti possono causare un impedimento; quindi, questo schiavo sarà oggetto di redibizione». Cfr. Gell. NA 2.25.3: *Ἀνωμαλία est inaequalitas*.

41 Plin. NH 7.3.34; Plin. Ep. 9.17.1; Hist. Aug. Alex. 34.2. Cfr. Isid. Etym. 11.3.7.

5. Il teratocidio

Cicerone attesta la regolamentazione del teratocidio in quella rifondazione della *civitas* rappresentata dalle leggi decemvirali⁴²: [...] *necatus tamquam ex duodecim tabulis insignis ad deformitatem puer*⁴³; sebbene l'«ortodossia repubblicana»⁴⁴ ne riconducesse l'origine persino a Romolo, *conditor et legum lator*⁴⁵.

Dio. Hal. *Ant. Rom.* 2.15.1-2: Τεταγμένην μὲν οὖν καὶ κεκοσμημένην πρὸς εἰρήνην τε ἀποχρώντως καὶ πρὸς τὰ πολέμια ἐπιτηδείως ἐκ τούτων τῶν πολιτευμάτων τὴν πόλιν ὁ Ῥωμύλος ἀπειργάσατο, μεγάλην δὲ καὶ πολυάνθρωπον ἐκ τῶνδε· πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτινύνει δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθεῖναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἂν κάκείοις συνδοκῇ. κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν⁴⁶.

Dionigi di Alicarnasso descrive il sistema normativo di Romolo come un equilibrio tra le esigenze dei tempi di pace e la predisposizione alla guerra, sottolineando l'attuazione di una politica di promozione demografica attraverso la limitazione imposta a uno dei *mores* essenziali del *ius Romanorum*: il potere di vita e di morte (*vitae necisque potestas*) riconosciuto al *paterfamilias* sui membri della propria casa⁴⁷. La *lex regia* lo restringeva – afferma Dionigi –, proteggendo la vita di tutti i maschi e delle primogenite minori di tre anni⁴⁸, salvo il caso di un neonato deforme o mostruoso (*παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας*) – il *puer insignis ad deformitatem* di Cicerone. Da un lato, la disposizione proibiva l'infanticidi-

42 D. 1.2.2.4 (Pomp. *lib. sing. enchir.*).

43 Cic. *Leg.* 3.8.19: «ucciso, secondo quanto stabilito dalle Dodici Tavole, in quanto bambino segnato dalla deformità».

44 MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, 2.1, 45.

45 L'epiteto trova fondamento in D. 1.2.2.2 (Pomp. *lib. sing. enchir.*).

46 «Romolo organizzò dunque la città, strutturata e ordinata, tanto per la pace in modo sufficiente quanto per la guerra in modo adeguato, e la rese grande e popolosa grazie a queste disposizioni: anzitutto, impose come obbligo ai suoi abitanti di allevare tutta la prole maschile e le figlie primogenite, e di non uccidere nessun neonato di età inferiore ai tre anni, salvo che si trattasse di un bambino deforme o di un mostro alla nascita. Non vietò pertanto ai padri di esporre i nati <deformi o mostruosi>, purché li mostrassero a cinque vicini di sesso maschile, se anche questi fossero stati d'accordo. E contro coloro che non avessero rispettato il precetto, stabilì diverse pene, tra cui che la metà dei loro beni fosse confiscata a favore del pubblico».

47 Coll. 4.8.1 (*Pap. adult.*) e Gell. *NA* 5.19.9.

48 D. 25.3.4 (Paul. 2 *sent.*) = PS. 24.10.

dio, almeno parzialmente; dall'altro, legittimava il teratocidio, subordinandolo tuttavia alla ratifica dello stato somatico del neonato da parte di cinque vicini⁴⁹ – in un procedimento che richiama la norma del *non minus quam quinque testibus civibus Romanis* nel rito della *mancipatio*⁵⁰. Per coloro che violavano tale norma erano previste diverse sanzioni, tra cui la confisca della metà dei beni.

In ambito domestico, i parti dismorfici erano considerati *prodigia privata*⁵¹. Se la dichiarazione di *prodigium publicum* e il conseguente sterminio del neonato ricadevano sull'*auctoritas patrum*, cioè sul potere del senato, la dichiarazione di *prodigium privatum* e il conseguente sterminio di un figlio o nipote spettavano alla *patria potestas*, ovvero al potere del capo famiglia. Nel primo caso, il senato interveniva con un criterio politico, nell'interesse della collettività; nel secondo, il *paterfamilias* adottava un criterio essenzialmente morale nei confronti della propria discendenza.

«Ma non importa affatto che l'infanticidio venga compiuto come atto del culto pubblico o per arbitrio <del padre>»⁵², rimproverava Tertulliano alla fine del II secolo, mettendo in luce la radice pagana che spinse i compilatori giustinianeî a escludere dalla loro opera ogni *lex* o *ius* relativi ai *prodigia* e ai riti di espiazione.

D'altronde, entrambi i Seneca ci confermano la prassi del teratocidio ai tempi di Labeone.

Sen. Controv. 10.16: [...] *multos patres exponere solitos inutiles partus. Nascuntur [...], quidam statim aliqua corporis parte mulcati, infirmi et in nullam spem idonei, quos parentes sui proiciunt magis quam exponunt [...]*⁵³.

49 Leggo ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γειναμένους, ecc., non come una proposizione coordinata avversativa, ma come consecutiva, traducendo con la congiunzione «pertanto» la particella enclitica δέ. Di conseguenza, τοὺς γειναμένους («i nati»), complemento oggetto di ἐκτιθέναι («esporre»), ha – malgrado la discrepanza di numero – una funzione anaforica rispetto a παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθύς ἀπὸ γονῆς («un bambino deforme o un mostro fin dalla nascita»), e per questo dovevano essere ἐπιδείξαντας (mostrati) a cinque vicini. Coloro che optano per l'interpretazione avversativa finiscono invece per distinguere semanticamente ἀποκτινύναι da ἐκτιθέναι: si sarebbe dunque vietato «uccidere» i maschi e le primogenite sotto i tre anni, ma permesso «esporli», cioè abbandonarli a morire?

50 Gai. 1.119.

51 Liv. 43.13.6-7; Plin. NH 11.18.55; Hist. Aug. Comm. 16.1.

52 Tert. Apol. 9.6: «Sed quoniam de infanticidio nihil interest sacro an arbitrio perpetretur [...]». Su arbitrium, vd. Curt. 9.1.25-27, dove non parentum arbitrio indica che l'eugenetica praticata nel Punjab di Sofite era affidata a funzionari ufficiali, e non ai genitori.

53 «Molti padri sono soliti a esporre i parti inutili. Alcuni nascono subito malconci in qualche parte del corpo, deboli e inadatti a qualsiasi speranza, che i loro genitori abbattano più che esporre».

Sen. *Ira* 1.15.2-3: [...] *portentosos fetus exstinguimus, liberos quoque, si debiles monstrisque editi sunt, mergimus; nec ira, sed ratio est a sanis inutilia secernere*⁵⁴.

La mancanza di qualsiasi evidenza che il *caput familias* fosse vincolato a seguire un protocollo clinico specifico – come quello proposto da Sorano di Efeso (*fl.* agli inizi del II secolo)⁵⁵ – o a conformarsi a un'etica condivisa o a un canone estetico predefinito, impedisce di interpretare oggettivamente l'utilitarismo espresso dai due Seneca. L'unica certezza riguarda la modalità incruenta con cui si eseguiva il teratocidio, tramite esposizione o immersione in acqua⁵⁶.

Tutto lascia intendere che, finché fu riconosciuto l'*arbitrium patris*, la valutazione della deformità del neonato e la decisione della sua soppressione spettassero esclusivamente alla coscienza dei *patresfamilias*.

6. Accoglienza e sopravvivenza del parto dismorfico: il caso degli individui intersessuali

La questione relativa all'*arbitrium patris* induce ancora a una riflessione ulteriore: la decisione del *pater* di mantenere in vita un parto dismorfico presuppone l'aspettativa della sua sopravvivenza⁵⁷. In tale direzione, il Digesto riporta tre passaggi unici in tutta la compilazione relativi ai cosiddetti ermafroditi⁵⁸.

D. 1.5.10 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet*⁵⁹.

D. 22.5.15.1 (Paul. 3 *sent.*) [= PS. 3.4a.15]: *Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incalcescentis ostendit*⁶⁰.

D. 28.2.6.2 (Ulp. 3 *ad Sab.*): *Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevalerunt, postumum heredem instituere poterit*⁶¹.

54 «Estinguiamo le creature portentose, così come affoghiamo i figli <propri>, se nati storti e mostruosi; non è ira, ma ragione separare dai sani ciò che è inutile».

55 Sor. *Ars obst.* 2.6.10.

56 Liv. 27.37.6 e 31.12.8.

57 Plin. *NH* 35.7.21; Suet. *Claud.* 2.1-2 e 3.2; Gell. *NA* 1.12.1-4 (citando Labeone) e 4.3.2.

58 Ov. *Met.* 4.380-386.

59 «Si pone la questione: a chi equipariamo l'ermafrodito? Reputo preferibile che lo si debba ritenere appartenente a quel sesso che in lui prevale». Tr. Schipani.

60 «La qualità del sesso in eccitazione rivela se un ermafrodito possa essere adibito <come teste> in un testamento». Tr. Schipani.

61 «Chiaramente l'ermafrodito, se in lui prevarrà il sesso virile, potrà istituire erede un postumo». Tr. Schipani.

In due dei passaggi, si tratta di diritto successorio⁶²; con individui che hanno raggiunto un'età sufficiente per agire come testimoni in un testamento o per redigere il proprio; si può pertanto congetturare che siano stati accolti dal padre al momento della nascita⁶³. Le opinioni trasmesse da Ulpiano e Paolo, oltre a testimoniare una certa forma di tolleranza verso gli intersessuali (almeno nell'ambito giuridico-patrimoniale)⁶⁴, rappresentano anche un certo riconoscimento della loro singolarità: di fronte alla necessità di assegnare loro un sesso specifico, si procede in modo casistico⁶⁵, pur disattendendo il sentire individuale di ciascuno.

Al contrario, nella tarda Repubblica, gli individui intersessuali erano spesso considerati *abominati* e dichiarati *prodigia publica*⁶⁶; in alcuni casi, ciò avveniva contro l'*arbitrium patris*, come ci tramanda Ossequente: *Androgynus in agro Romano annorum octo inventus et in mare deportatus. Virgines ter novenae in urbe cantarunt*⁶⁷. In questo caso, considerando l'età dell'individuo e il fatto che fosse *inventus*⁶⁸, l'*auctoritas patrum* risulta in chiaro contrasto con la *patria potestas*, prevalendo ovviamente su di essa.

Ora, benché nessuna fonte ne faccia menzione esplicita, non si deve escludere che durante il Principato siano sorti conflitti simili tra il potere domestico

62 Solo il primo frammento non si riferisce esplicitamente ad esso, sebbene Lenel lo riconduca, forse in modo forzato, alla richiesta della *bonorum possessio* in nome altrui. Vd. LENEL, *Palingenesia* II, 1020 (Ulp. § 2425).

63 Sebbene, in presenza di genitali ambigui, l'intersessualità possa essere percepibile alla nascita – come riferisce Plinio in *NH* 7.3.34: *gignuntur et utriusque sexus quos Hermaphroditus vocamus* –, non sempre è così; a volte, le caratteristiche intersessuali possono riguardare organi interni o la produzione ormonale e non risultano evidenti fino alla pubertà o persino in età adulta. Questa realtà solleva la questione di un'epigenesi che, in senso stretto, esclude la categoria del parto dismorfico.

64 La loro dignità risulta compromessa anche in altre sfere. Vd. Plin. *NH* 7.3.34: *androgynos [...] in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis*.

65 Cfr., invece, Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.2: *Androgyni, quos etiam Hermaphroditos nuncupant [...], in quibus sic uterque sexus apparet, ut ex quo potius debeant accipere nomen incertum sit; a meliore tamen, hoc est a masculino, ut appellarentur loquendi consuetudo praevaluit*. («Gli androgini, che vengono anche chiamati ermafroditi [...], nei quali entrambi i sessi appaiono in tal modo che è incerto da quale dei due si debba preferibilmente derivare il nome; tuttavia, è prevalsa l'abitudine linguistica di denominarli a partire dal migliore, cioè il maschile»).

66 Liv. 31.12.8.

67 Obseq. 34 (119 a.C.): «Fu scoperto un androgino di otto anni nella campagna romana e fu gettato in mare. In città, cantarono ventisette vergini».

68 Altri individui intersessuali scoperti ed eliminati si trovano in Liv. 31.12.6-9 e 39.22.5 (≈ Obseq. 3); Obseq. 36, 48 e 53. Tuttavia, sembra trattarsi non di cittadini romani, ma di *Latini* o stranieri.

del *paterfamilias* e quello politico. Quando la *patria potestas* perdeva progressivamente autonomia di fronte all'*imperium principis*⁶⁹, l'*arbitrium patris* che preservava la vita di un parto dismorfico poteva entrare in conflitto con qualche disposizione che non riconoscesse la capacità giuridica del neonato a causa delle sue condizioni somatiche.

7. Il parto dismorfico e lo *ius liberorum*: la questione della morfologia umana

Occupiamoci ora di un'*interpretatio* di Ulpiano nel suo commento alle *leges Iulia et Papia Poppaea* di Augusto, promulgate due secoli prima. La loro finalità era quella di costringere tutti i cittadini romani tra i venticinque e i sessanta anni, e le cittadine romane tra i venti e i cinquanta, al matrimonio e alla procreazione⁷⁰. Nonostante il loro fallimento⁷¹, tale legislazione prevedeva restrizioni successorie per coloro che non raggiungevano lo *ius liberorum*, cioè non avevano tre figli legittimi (quattro, nel caso dei liberti)⁷².

D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Quaeret aliquis si portentosum vel monstruosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae figurae, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? Et magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet*⁷³.

Come si deduce dall'uso del pronome indefinito e dalla forma verbale *quaeret aliquis*, Ulpiano affronta un caso non espressamente previsto dal testo di legge. A suo parere, un parto dismorfico deve essere computato ai fini dell'ottenimento dello *ius liberorum* per entrambi i coniugi genitori⁷⁴; la sua *ratio* si fon-

69 Sull'evoluzione delle restrizioni alla *patria potestas* in età imperiale, inclusa la *vitae necisque potestas*, vd.: D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*), D. 48.8.2 (Ulp. 1 *de adult.*), D. 1.16.9.3 (Ulp. 1 *de off. procons.*) e C. 8.46.3 (a. 227).

70 Ep. Ulp. 16.1.

71 Tac. *Ann.* 3.25; Suet. *Aug.* 34; Tert. *Apol.* 4.8.

72 Gai. 1.194, 2.111 e 286-286^a; PS. 4.9.1; Ep. Ulp. 16.1^a, 17.1-3.

73 «Qualcuno chiederà: se una donna partorisce un essere portentoso, mostruoso o storpio, oppure un essere che per aspetto o per vagito appare diverso, non con figura umana ma somigliante più a un animale che a un uomo, questo parto, in quanto avvenuto, dovrebbe giovarle? È più giusto ritenere che anche questi esseri giovino ai genitori; infatti, non vi è nulla da imputare a loro, che hanno obbedito come hanno potuto alle prescrizioni stabilite, e ciò che è accaduto per destino non dovrebbe arrecare danno alla madre».

74 Anche se la madre muore durante il parto: D. 50.16.141 (Ulp. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*).

da sull'idea che questi hanno fatto tutto il possibile per adempiere al requisito legale, mentre la condizione del parto è conseguenza del fato e, pertanto, non dovrebbe recare loro pregiudizio.

Sulla medesima questione si sofferma anche un frammento di Paolo, la cui parafrasi era già stata inclusa, prima della compilazione giustiniana, nei *Libri V Sententiarum receptarum*.

PS. 4.9.3-4: *Mulier si monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit, nihil proficit: non sunt enim liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur. Partum, qui membrorum humanorum officia duplicavit, quia hoc ratione aliquatenus videtur effectum, matri prodesse placuit*⁷⁵.

D. 1.5.14 (Paul. 4 sent.): *Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur*⁷⁶.

La versione delle *Sententiae receptae* è quasi identica all'enunciato iniziale del frammento delle Pandette, ma presenta un'aggiunta significativa: *nihil proficit*. Cujacio, a partire dal *Codex Vesontinus* (oggi perduto e contenente una versione estesa della *Lex Romana Visigothorum*), collocò il frammento nel libro IV delle *Sententiae*, sotto il titolo *Ad senatus consultum Tertullianum*, immediatamente dopo altri passi relativi allo *ius liberorum*⁷⁷. Nella palingenesi di Cujacio, i sintagmi *nihil proficit* e l'iniziale *non sunt liberi* costituivano un'*interpretatio* del *senatus consultum Tertullianum* di Adriano; questo senatoconsulto, seguendo un precedente dell'imperatore Claudio⁷⁸, riconosceva come erede *ab intestato* del proprio figlio legittimo ogni madre che, non essendosi sposata *cum manu*, era priva della parentela agnatizia necessaria per essere chiamata come erede legittima; il *Tertullianum*, tuttavia, concedeva tale successione solo a chi avesse

75 «Se una donna ha partorito qualcosa di mostruoso o prodigioso, ciò non le reca alcun beneficio, poiché non sono considerati figli coloro che, discostandosi dall'ordinario, sono generati in modo contrario alla forma della specie umana. Si approva, invece, che il parto che ha sviluppato la funzionalità degli arti umani sia computato a beneficio della madre, poiché per questa ragione si ritiene che sia giunto a compimento».

76 «Non sono considerati figli coloro che, discostandosi dall'ordinario, sono generati in modo contrario alla forma della specie umana; ad esempio, se una donna partorisce qualcosa di mostruoso o prodigioso. Al contrario, il parto che ha sviluppato le funzioni degli arti umani sembra aver raggiunto il termine e pertanto sarà conteggiato tra i figli».

77 CUJACIUS, *In Jul. Pauli Recept. Sent.* 1, 458.

78 I. 3.3.1.

raggiunto lo *ius liberorum* previsto dalle *leges Iulia et Papia*⁷⁹. Secondo il parere di Paolo, i parti dismorfici non dovevano essere computati a tal fine.

Del resto, la mancata considerazione di un parto come figlio riappare in un altro frammento paolino, questa volta nel commento alle *leges Iulia et Papia* e a proposito dei nati morti: *Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt*⁸⁰.

Non è qui rilevante stabilire se le opinioni di Ulpiano e Paolo rappresentassero uno *ius controversum*⁸¹. Ciò che risulta decisivo, piuttosto, è determinare se Paolo, richiamandosi alla trasgressione di una *forma generis humani* (*qui contra formam humani generis converso more procreantur*), ammetta un archetipo della figura umana non contestabile dall'*arbitrium patris*; allo stesso modo in cui, in età repubblicana, era incontestabile la dichiarazione di *prodigium publicum* da parte del senato nei confronti di un individuo intersessuale. Purtroppo, le fonti non offrono una risposta.

8. La preterizione del parto dismorfico: ancora sulla questione della morfologia umana

Ulpiano si occupa ancora una volta dei parti dismorfici a proposito della preterizione, che, omettendo di istituire o diseredare espressamente un erede necessario (*heres sui*), invalida il testamento⁸².

D. 28.2.12 (Ulp. 9 *ad Sab.*): *Quod dicitur filium natum rumpere testamentum, natum accipe et si exsecto ventre editus sit: nam et hic rumpit testamentum, scilicet si*

79 Ep. Ulp. 26.8; PS. 4.9.1 ss. e D. 38.17.2 (Ulp. 13 *ad Sab.*).

80 D. 50.16.129 (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*): «Quelli che nascono morti non sono considerati né nati né procreati, poiché in nessun modo possono essere chiamati 'figli'».

81 Cujacius, *In Jul. Pauli Recept. Sent.* 1, 458. Concentrandosi sul danno a cui fa riferimento la parte finale di D. 50.16.135: *neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet*, Cujacio recupera da C. 6.30.22.5 (a. 531) la regola: *Servandum est his, qui de damno vitando, quam de lucro captando*. («Bisogna tutelare chi cerca di evitare un danno più di chi mira a ottenere un guadagno»). In questo contesto, l'umanista francese non considerava contraddittorie le opinioni di Ulpiano e Paolo. L'*interpretatio* di Ulpiano riguarda lo *ius liberorum* previsto dalle *leges Iulia et Papia*, che imponevano la perdita della metà dei beni ereditari (*caducum*) a coloro che, pur essendo sposati, non avevano figli (*orbi*). Vd. Gai. 2.286a. L'*interpretatio* di Paolo, invece, concerne lo *ius liberorum* previsto dal *sc. Tertullianum*, che concedeva alla madre la successione *ab intestato* del figlio, pur in assenza di un rapporto di parentela agnaticia. Pertanto, seguendo la regola sopra citata, Cujacio conclude che le *leges Iulia et Papia* implicano un *damnum*, mentre lo *sc. Tertullianum* un *lucrum*; motivo per cui le opinioni di Ulpiano e Paolo non sono da ritenersi contraddittorie, pur se solo una di esse riconosce il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum*.

82 Gai. 2.123; Ep. Ulp. 22.16.

*nascatur in potestate. Quid tamen, si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamentum rumpat? et tamen rumpit*⁸³.

L'espressione *non integrum animal* ha suscitato diverse interpretazioni nella dottrina. Alcuni autori vi leggono il riferimento a un feto non pienamente sviluppato, cioè a un parto prematuro ma non deforme. La lettura che si propone in questo contributo, invece, si fonda su tre congetture: in primo luogo, sull'analogia con il parere dello stesso Ulpiano in D. 50.16.135, dove si menziona esplicitamente che il parto sia dismorfico (*portentosum vel monstrosum vel debilem*); in secondo luogo, sull'uso di *integer* in riferimento al corpo, attestato nelle fonti letterarie e mediche, dove denota precisamente l'assenza di deformità⁸⁴; infine, sul fatto che il pieno sviluppo del feto venga designato non con *integer*, bensì con *perfectus* in altre fonti giuridiche.

Nella sua *interpretatio* alle *leges Iulia et Papia*, Ulpiano accetta il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum*⁸⁵; in questo passo, invece, lo considera rilevante ai fini dell'invalidità del testamento per preterizione. Con questo raddoppiamento, Ulpiano sembra riconoscere l'umanità di ogni parto antropico, indipendentemente dalla sua condizione somatica⁸⁶.

L'unica altra fonte trasmessaci sulla preterizione di un parto dismorfico è una costituzione giustiniana che, contrariamente all'opinione di Ulpiano, nega che un simile parto possa comportare la rottura del testamento.

C. 6.29.3: Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. [...] *si postumus in hunc quidem orbem devolutus est, voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, dubitabatur, si is postumus ruptum facere testamentum potest. Veteres animi turbati sunt, quid de*

83 «Quanto al fatto che si dice che la nascita di un figlio invalida il testamento, si deve intendere 'nato' anche se venuto alla luce attraverso il taglio cesareo: pure in questo caso, infatti, sempre che nasca in potestà <dell'ereditando>, invalida il testamento. Che dire se nasce un essere animale non integro, ma tuttavia con spirito vitale? Anche in questo caso <la sua nascita> invalida il testamento? Anche questo lo invalida». Tr. Schipani.

84 Cfr. ThLL, s.v. «integer, -gra, -grum», 7.1 2074, vv. 11-30.

85 D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*).

86 Se questa fu la posizione del giurista, occorrerà essere oltremodo cauti nel non assimilarla alla psicologia paleocristiana, che già da Tertulliano – contemporaneo di Ulpiano – affermava che ogni parto umano discendeva dal primo uomo creato e che, fin dal concepimento, portava in sé un principio vitale comune. Vd. Tert. *Anim.* 25 (*animam et carnem simul concipi*); Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.1 i.f.: [*Q*uisquis uspiam nascitur homo [...], quamlibet nostris inusitatam sensibus gerat corporis formam [...], qualibet parte, qualibet qualitate naturam, [...] ex illo uno protoplasto originem ducere nullus fidelium dubitaverit. («Chiunque nasca uomo, in qualunque luogo, [...] anche se porti una forma corporea inusitata ai nostri sensi [...], in qualsiasi parte o qualità della sua natura, [...] nessuno dei fedeli dubiterà che tragga origine da quell'unico primo uomo»).

paterno elogio statuendum sit. Cumque Sabiniani existimabant, si vivus natus est, etsi vocem non emisit, ruptum testamentum, apparet, quod, etsi mutus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam nos laudamus sententiam et sancimus, si vivus perfecte natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit, nihilo minus testamentum corrumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium. D. xv k. Dec. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. cons. ⁸⁷ (a. 530).

Assumendo come regole *qui mortui nascuntur, numquam liberi appellari potuerunt*⁸⁸, Giustiniano condiziona la personalità giuridica di ogni parto antropico al binomio *si vivus perfecte natus est*; ossia, al fatto che sia nato vivo e maturo⁸⁹. Tuttavia, alla fine della sua costituzione, dopo di riconoscere l'invalidità del testamento anche nel caso in cui il parto *vivus et perfectus* perisca immediatamente (*si vivus perfecte natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit*), Giustiniano non la ammette nel caso in cui il neonato, pur vivo e maturo, presenti una malformazione che lo collochi nella categoria del *mostrum* o *prodigium* (*hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium*).

Quest'ultima condizione relativa alla figura umana è coerente con l'altra

87 «Nel momento in cui un postumo viene espulso nel mondo, se non emette voce e muore, si dubita se si tratti di un postumo capace di invalidare il testamento. Gli antichi non erano certi su cosa decidere, in tal caso, riguardo alle disposizioni testamentarie del padre. Poiché i sabiniani ritenevano che, se nasceva vivo ma non emetteva voce, il testamento fosse invalido – risulta dunque evidente che, anche se fosse muto, l'esito sarebbe lo stesso –, anche noi approviamo e adottiamo tale opinione e sanciamo che, se <il postumo> nasce vivo e maturo, il testamento sarà invalidato anche se cade immediatamente a terra o muore tra le mani della levatrice; pertanto, si richiede solo questo: che venga pienamente al mondo, senza deviare verso la condizione di un mostro o prodigio».

88 D. 50.16.129 (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*).

89 *Perfectus partus* compare già in D. 1.5.12 (Paul. 19 *resp.*): *Septimo mense nasci perfectum partum* [...], dove, come conferma PS. 4.9.5, Paulo usa l'aggettivo per riferirsi alla maturità del feto: *ratio enim Pythagoraci numeri hoc videtur admittere, ut aut septimo pleno aut decimo mense partus Maturior videatur* («infatti la logica del numero pitagorico sembra ammettere questo, cioè che il parto risulti più maturo se avviene o al settimo mese compiuto, o al decimo»). La maturità è il termine al quale è possibile che il neonato viva. Un criterio già presente in Gell. NA 3.16.7-8, che cita il medico Sabino nell'interpretazione di un apotegma di Ippocrate: Ἔστιν δὲ καὶ οὐκ ἔστιν τὰ ὀκτάμηνα («I parti di otto mesi esistono e non esistono»). *Sabinus medicus, qui Hippocratem commodissime commentatus est, verbis his enarravit*: Ἔστιν μὲν, φαινόμενα ὡς ζῶα μετὰ τὴν ἑκτρωσιν· οὐκ ἔστιν δέ, θνήσκοντα μετὰ ταῦτα· καὶ ἔστιν οὖν καὶ οὐκ ἔστιν, φαντασίᾳ μὲν παραντίκα ὄντα, δυνάμει δὲ οὐκέτι. («Sabino, medico che ha commentato in modo eccellente Ippocrate, ha spiegato queste parole: 'Ci sono <esseri> che appaiono come vivi dopo il parto prematuro; ma non ci sono, poiché muoiono subito dopo. E dunque ci sono e non ci sono: esistono nell'apparenza, nell'immediato, ma in potenza non più'»).

opinione paulina, che Giustiniano eleva anche a norma: *non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur*, collocata all'interno del titolo *De statu hominum* delle Pandette⁹⁰. Il problema della definizione della forma umana rimane tuttavia latente. Anzi, se – seguendo l'esordio della costituzione (*si postumus in hunc quidem orbem devolutus est*) – si considerasse che anche il parto dismorfico pretermesso fosse *postumus*, in assenza evidente dell'*arbitrium patris*, l'enormità del problema risulta manifesta.

9. Epilogo

Apparet tamen – dice Agostino d'Ippona trattando dei parti dismorfici – *quid in pluribus natura obtinuerit et quid sit ipsa raritate mirabile*⁹¹. Non ha torto, purché si tratti come una questione di esclusiva percezione sensoriale; la complessità nasce proprio – come riconosceva lo stesso *Doctor gratiae* – nell'assimilare e valutare ciò che è straordinario per i sensi.

La tradizione testuale del diritto romano riconosce una *natura corporis humani* – dalle *leges* di Romolo che regolavano il teratocidio fino alla *lex* di Giustiniano che negava la personalità giuridica del *monstrum vel prodigium* pretermesso –, ma si tratta sempre di un presupposto implicito, mai chiaramente definito. In tale natura si concretizza l'avvertimento del giurista Giavoleno: *omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit*⁹². Non esiste alcuna testimonianza di una delimitazione normativa della figura umana che abbia fondato un'eugenetica sistematica.

È invece assai problematico affermare, a partire da questa stessa tradizione testuale, una posizione sul corpo come elemento ontologico dell'essere umano⁹³. Nel caso della giurisprudenza, l'umanità del parto dismorfico sembra essere negata da Paolo, e forse anche precedentemente da Labeone – se si ritiene

90 PS. 4.9.3 e D. 1.5.14 (Paul. 4 sent.).

91 Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.1, i.f.: «Tuttavia, è evidente ciò che ha prevalso nella natura della maggioranza e ciò che risulta straordinario per la sua stessa rarità».

92 D. 50.17.202 (Iav. 11 *epist.*): «Ogni definizione è pericolosa nel diritto civile, perché sono pochissime quelle che non possono essere confutate».

93 Si tratta di un topico filosofico ma con ovvie ripercussioni nel diritto. Vd. Arist. *Gen. an.* 4.4, 770b9, vv. 13 ss.; Cic. *Div.* 2.28.60; Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5; Isid. *Etym.* 11.3.1-2.

Vale la pena ricordare che, nella metafisica aristotelica, gli animali non siamo definibili in base all'aspetto (τὸ εἶδος), poiché il nostro corpo è ineluttabilmente connesso alla nostra anima; cioè, l'anima – come chiarisce LANZA, *Aristotele: La vita*, 1446, 1464 e 1927-28 – è intesa come una funzione organizzativa e funzionale del corpo. Vd. Arist., *Part. an.* 1.1, 640b v.25-641b, dove si confuta la posizione dei φυσιολόγοι come Democrito, perché anche il cadavere possiede il medesimo aspetto, e tuttavia non è un uomo.

contraddittorio parlare di *ostentum humanum* o se si accetta l'interpretazione di Lenel: *locus in quo ostentum sepelitur religiosus non fit* –, ma non da Ulpiano, che considera il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum* e dell'invalidità del testamento per preterizione.

Bibliografia

AMARAL P., et al., *The Status of the Human Gene Catalogue*, Nature 622 (2023) 41-47. DOI: 10.1038/s41586-023-06490-x.

CONNELL S., *Aristotle's Explanations of Monstrous Births and Deformities in Generation of Animals 4.4.*, in *Aristotle's Generation of Animals. A Critical Guide*, ed. by A. Falcon and D. Lefebvre, Cambridge University Press, Cambridge 2017, 207-224.

CUJACIUS J., *Opera omnia*, 11 vols., a cura di C.A. Fabrot, M. Aloysius, Napoli 1722.

DE SESCO J.M., *The Arrogance of Teratology: A Brief Chronology of Attitudes throughout History*, Birth Defects Research 111.3 (2019) 123-141. DOI: 10.1002/bdr2.1422

DODDS E.R., *The Greeks and the Irrational*, University of California Press, Berkeley 1951.

FOUCAULT M., *Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975)*, édité par F. Ewald, A. Fontana, V. Marchetti et A. Salomoni, Paris 1999.

LANZA D. - VEGETTI M., *Aristotele. La vita*, Bompiani, Milano 1995².

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, 2 vols., B. Tauchnitz, Leipzig 1889.

LENEL O., *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, B. Tauchnitz, Leipzig 1927³.

LEWANDOWSKA D., *Prodigium, portentum, ostentum, monstrum: In Search of Meaning Between Practice and Definition*, in *Uschylku starożytności - Studia źródłoznawcze* 19 (2020) 3-60. DOI:10.31261/ZDP.2022.23.04.

MACBAIN B., *Prodigy and Expiation: A Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Collection Latomus 177, Bruxelles 1982.

MAZZARINO S., *Il pensiero storico classico*, 2 vols., Laterza, Roma-Bari 1973.

MOMMSEN T., *De Romanorum prodigiis ad Ottonem Jahnum Theodori Mommsen epistula*, in *Gesammelte Schriften*, 8 vols., Weidmann, Berlin 1905, 168-174.

NORIA, D., *Bajé ayer al Pireo. Estudios helénicos*, Bonilla Artigas Editores, Ciudad de México 2025.

RICHSTMEIER J.T., s.v. "Dysmorphology", in *Brenner's Encyclopedia of Genetics*, 7 vols., ed. by S. Maloy and K. Hughes, Academic Press, Cambridge (MA) 2013², DOI:10.1016/B978-0-12-374984-0.00458-7.

ROJAS-REBOLLEDO E., *La mujer ladrillo*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México 2016.

VALLANCE J., *The Medical System of Asclepiades of Bithynia*, ANRW 37.1 (1993) 693-727.

VARGESSON N., *Thalidomide-Induced Teratogenesis: History and Mechanisms*, Birth Defects Res C Embryo Today 105.2 (2015), 140-156. DOI: 10.1002/bdrc.21096.

VERHAGEN E., *Neonatal Euthanasia in the Context of Palliative and EoL Care*, Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 28 (2023). DOI: 10.1016/j.siny.2023.101439.